

La particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. e il limite del giudicato, di Gian Luigi Gatta

23 Novembre 2015

Trib. Milano, Sez. XI, decreto 3.11.2015, Giud. Corbetta ("la disciplina introdotta dall'art. 131 bis c.p. non trova applicazione per i fatti giudicati con sentenza irrevocabile")

1. Il fatto di reato (ad es., furto) è di **particolare tenuità**; il comportamento dell'autore non è abituale; il fatto è stato commesso e **giudicato, con sentenza definitiva di condanna, prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 131 bis c.p.** (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), inserito dall'art. 1, co. 2 d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28. E' **ammissibile l'istanza** con la quale l'interessato chieda al giudice dell'esecuzione, ai sensi degli artt. 2, co. 2 c.p. e **673 c.p.p.**, la **revoca** di quella **sentenza di condanna**, invocando la sopravvenuta disposizione di cui all'art. 131 bis c.p.?

2. Con il decreto che può leggersi in allegato, **il Tribunale di Milano ha dato risposta negativa al quesito, escludendo pertanto che la nuova causa di esclusione della punibilità possa travolgere il giudicato di condanna** per fatti di particolare tenuità commessi prima del d.lgs. n. 28/2015. La soluzione pare ineccepibile: l'introduzione dell'art. 131 bis c.p. **non ha comportato alcuna abolitio criminis**. Come a ragione osserva l'ordinanza annotata, "per l'operatività dell'art. 131 bis c.p. il fatto concreto deve rivestire rilevanza penale: deve cioè - sia pure marginalmente - ledere o porre in pericolo il bene protetto dalla singola norma incriminatrice; nel caso di *abolitio criminis*, invece, per effetto di una diversa opzione del legislatore, il fatto (astratto) non riveste più carattere di illecito penale. Pertanto, **la più favorevole disciplina introdotta dall'art. 131 bis c.p.** - che, si ripete, incide non sul disvalore astratto del fatto, ma semplicemente sulla punibilità in concreto di un fatto che mantiene carattere di illiceità penale - **soggiace al disposto del comma 4 dell'art. 2 c.p. e, quindi, non trova applicazione per i fatti giudicati con sentenza irrevocabile**".

3. L'ordinanza annotata aggiunge dunque un'importante tassello alla giurisprudenza relativa ai profili di diritto intertemporale del nuovo istituto delineato dall'art. 131 bis c.p.: sino ad oggi la giurisprudenza - anche di legittimità - aveva affermato, in riferimento ai **fatti pregressi ma ancora sub judice**, l'applicabilità del **quarto comma dell'art. 2 c.p.**^[1] L'ordinanza del Tribunale di Milano, chiamato a pronunciarsi in veste di giudice dell'esecuzione, precisa ora, coerentemente, che **se il fatto è invece coperto dal giudicato di condanna, il relativo limite, contemplato dall'art. 2, co. 4 c.p., impedisce l'applicazione della sopravvenuta lex mitior**.

4. La soluzione del Tribunale di Milano è fedele alle legge e insensibile alla tendenza, registrata in anni recenti, ad estendere sempre più l'ambito di applicazione dell'art. 673 c.p.p. (e, correlativamente, dell'art. 2, co. 2 c.p.)^[2]. E' d'altra parte una soluzione fondata anche sotto il profilo dogmatico: l'istituto di cui all'art. 131 bis c.p. si inquadra tra le cause di esclusione della punibilità^[3], al pari, ad esempio, delle cause di estinzione del reato; e **le cause di esclusione della punibilità presuppongono, logicamente, l'attuale rilevanza penale del fatto**, che il legislatore, per le più svariate ragioni di opportunità, rinuncia a punire. Come la **dottrina** ha da tempo sottolineato - in particolare, **nel distinguere i diversi fenomeni dell'abolizione e dell'estinzione del reato - la novazione legislativa, e l'abolizione del reato in particolare, non hanno nulla a che vedere con la natura e la ratio delle cause di non punibilità**^[4].

La soluzione - continuare a considerare penalmente rilevante e a punire un fatto di particolare tenuità commesso prima dell'introduzione dell'art. 131 *bis* c.p., e che oggi sarebbe riconducibile a tale disposizione - può certo apparire **iniqua**: è però **una soluzione obbligata finché sarà operante il limite del giudicato contemplato dall'art. 2, co. 4 c.p.**; limite della cui ragionevolezza, come mostra anche e proprio il caso in esame, è lecito dubitare^[5].

[1] Cfr. ad es. Cass. Sez. III, 8 aprile 2015, n. 15449, Mazzarotto, in questa [Rivista](#). In dottrina v., tra gli altri, A. Gullo, art. 131 *bis*, in E. Dolcini, G.L. Gatta (diretto da), *Codice penale commentato*, tomo I, IV ed. Wolters Kluwer, 2015, p. 1958 s.

[2] In dottrina si mostra invece sensibile alla citata tendenza Dies, *Questioni varie in tema di irrilevanza penale del fatto per particolare tenuità*, in questa [Rivista](#), [13.9.2015](#), § 5.1.

[3] In questo senso v., nella manualistica, G. Marinucci, E. Dolcini, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, V ed. aggiornata da E. Dolcini e G.L. Gatta, Milano, Giuffrè, 2015, p. 409 s.

[4] Sia consentito rinviare, anche per i riferimenti ad autorevole dottrina, a G.L. Gatta, art. 170, in E. Dolcini, G.L. Gatta (diretto da), *Codice penale commentato*, tomo I, IV ed., Milano, Wolters Kluwer, 2015, p. 2364.

[5] Cfr. Dies, *Questioni varie in tema di irrilevanza penale del fatto per particolare tenuità*, in questa [Rivista](#), [13.9.2015](#), § 5.1., il quale prospetta una possibile questione di legittimità costituzionale.

N. SIGE 1969/2015

N. SIEP 2002/2015



TRIBUNALE DI MILANO
Undicesima sezione penale

nella persona del dott. Stefano Corbetta, ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

sulla richiesta *ex art. 673 c.p.p.* avanzata dal difensore di A. V. ad oggetto la revoca della sentenza emessa dal tribunale di Milano in data 17.12.2008, irr. il 9.7.2014, acquisito il parere del p.m.

O S S E R V A

L'istanza è inammissibile perché manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge.

Il difensore deduce la revoca *ex art. 673 c.p.p.* della sentenza sopra indicata, in applicazione dell'art. 131 *bis* c.p., introdotto dal d.lgs. n. 28 del 2015, che prevede una causa di punibilità per particolare tenuità del fatto, situazione che sarebbe ravvisabile nel fatto giudicato con l'indicata sentenza.

Si tratta di un'argomentazione che non ha pregio, non potendo trovare applicazione l'istituto *ex art. 131 bis* c.p. con riguardo ai fatti già giudicati con sentenza irrevocabile, stante lo sbarramento posto dall'art. 2, comma 4, c.p.

Invero, affinché vi sia *abolitio criminis*, che può essere dedotta anche *in executivis* ai sensi dell'art. 673 c.p.p., è necessario che il fatto, già previsto dalla legge come reato, non rivesta più, per effetto di una nuova legge, alcun carattere di illiceità penale, non essendo più astrattamente sussumibile né in nuove fattispecie incriminatrici, né in altre preesistenti.

Si tratta di una situazione affatto diversa da quella in esame, per l'assorbente ragione che l'istituto previsto dall'art. 131 *bis* c.p. non solo non ha inciso sul carattere di illiceità di qualsivoglia reato, ma, per la sua applicazione, presuppone l'esistenza di un fatto di reato, che, per ragioni di opportunità, il Legislatore, attese le peculiari connotazioni del fatto concreto come di particolare tenuità, ritiene di non doverlo perseguire.

In altri termini: per l'operatività dell'art. 131 *bis* c.p. il fatto concreto deve rivestire rilevanza penale: deve cioè - sia pure marginalmente - ledere o porre in pericolo il bene protetto dalla singola norma incriminatrice; nel caso di *abolitio criminis*, invece, per effetto di una diversa opzione del Legislatore, il fatto (astratto) non riveste più carattere di illecito penale.

Pertanto, la più favorevole disciplina introdotta dall'art. 131 *bis* c.p. - che, si ripete, incide non sul disvalore astratto del fatto, ma semplicemente sulla punibilità in concreto di un fatto che mantiene carattere di illiceità penale - soggiace al disposto del comma 4 dell'art. 2 c.p., e, quindi, non trova applicazione per i fatti giudicati con sentenza irrevocabile.

Poiché, dunque, l'istanza non è riconducibile nella previsione dell'art. 673 c.p.p., l'istanza deve essere dichiarata inammissibile per difetto delle condizioni di legge.

P. Q. M.



dichiara inammissibile l'istanza presentata nell'interesse di Angelo Valentino.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Milano, 3 novembre 2015

il giudice